

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALBORA e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1962

Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 agosto 1955, n. 691 detta le norme per le provvidenze a favore dell'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero.

La legge 21 marzo 1958, n. 326, « disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale », considera, per la prima volta, l'esistenza dei complessi denominati « centri para-ricettivi », cioè di quei centri di particolare caratteristiche che sono, pertanto, destinati alla ricettività dello speciale settore del turismo che si definisce « turismo sociale ».

Detta legge elenca tali centri ricettivi, e cioè: alberghi per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, autostelli, e ne determina le caratteristiche.

La legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente « norme modificative alla legge 4 agosto 1955, n. 691 », riguardante « provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero », con ardita innovazione conseguente da quanto espresso dalla legge 21 marzo 1958, n. 326, estende ai centri para-ricettivi le provvidenze della legge 4 agosto 1955, n. 691, ed elenca gli organismi ricettivi e para-ricettivi che fruiscono

dei vantaggi della legge stessa definiti: alberghi, pensioni, locande, autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici.

Dal confronto tra gli elenchi contenuti nella legge 21 marzo 1958, n. 326, con quelli della legge 15 febbraio 1962, n. 68, nasce ben evidente che in quest'ultima non sono stati considerati gli ostelli per la gioventù e le case per ferie cioè quelle costruzioni che, per la estrema economicità della loro gestione, non possono sorgere e diffondersi senza le facilitazioni che lo Stato concede con la legge 15 febbraio 1962.

Nè vale richiamarsi, per tentare di giustificare tale dimenticanza, all'articolo 7 della legge stessa sostenendo che ostelli per la gioventù e case per ferie possono essere considerati, « coefficienti per l'incremento turistico » giacchè il contesto mostra con palese evidenza che questo articolo non si riferisce ai centri ricettivi i quali, infatti, sono stati elencati nell'articolo 1.

Per poter, in fine, facilitare la formazione di tali impianti per la gioventù nel Mezzogiorno d'Italia è stato previsto l'intervento della Cassa del Mezzogiorno che a norma dell'articolo 1 della legge n. 555 del 15 lu-

glio 1959, integrativa della precedente n. 634 del 29 luglio 1957, può essere autorizzata a promuovere e finanziare istituzioni ed attività a carattere sociale ed educativo.

Tale legge all'articolo 10 precisa che i contributi da pagarsi agli Istituti di credito autorizzati in corresponsione degli interessi sui mutui, fanno carico al Tesoro dello Stato e formano oggetto di rimborso biennale a partire dal 30 giugno 1961.

Appare quindi necessario ovviare alle difformità della legge 15 febbraio 1962, non solamente per sanare la omissione che è in

essa; non soltanto per renderla operante agli effetti voluti, ma anche perchè essa aderisca all'attuale orientamento di interesse generale per le istituzioni che facilitano l'uso del tempo libero del lavoratore e del giovane. Nella specie, i campeggi, i rifugi alpini, ed i dimenticati ostelli per la gioventù e case per ferie che avendo realizzate, in tutto il mondo, nel 1960, ben 14.687.338 presenze delle quali 402.658 in Italia, portano in primo piano il problema.

Pertanto confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1962, n. 68, sono estese alla costruzione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù equiparati a norma della legge n. 326 del 21 marzo 1958, ai complessi para-ricettivi, in essa contemplati.

Art. 2.

La « Cassa per il Mezzogiorno », nelle zone di sua competenza, è autorizzata a maggiorare dell'1 per cento il contributo concesso per il pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati con le norme di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

L'onere relativo verrà stanziato sui fondi di cui alla legge 18 luglio 1959, n. 555.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.